CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1860

quel tempo conservasse al ministro facoltà dispotiche e senza che fossero delegate a quel Consiglio di Stato analoghe giurisdizioni. Ora la Toscana è parte del regno italico, sotto l'impero dello Statuto. Che cosa dunque potrebbe fare il ministro? Interporsi con trattative presso il superiore ecclesiastico? Non sarebbe di sua convenienza, e poi neppure otterrebbe alcun risultamento.

Per altro io ritengo coll'onorevole Tecchio che, quando la presente petizione sia rinviata al ministro di giustizia, egli possa benissimo farne un reclamo al Consiglio di Stato. E se (dico se per non pregiudicare la quistione) se il Consiglio di Stato, viste anche le leggi leopoldine, troverà ragioni sufficienti per applicare l'art. 21 e spingerlo al sequestro nel caso attuale, parmi che sarà raggiunto in qualche modo giuridico quel fine che si proponeva l'onorevole Turati, ed a cui ha fatto eco l'onorevole deputato Tecchio.

BERTEA. Domando la parola.

Io avvertirò che da questo articolo 21 ne potrebbe bensì derivare il sequestro a danno dei vescovi od arcivescovi, ma non ne deriverebbe alcun vantaggio al sacerdote colpito: diverrebbero entrambi poveri. Per rimediare veramente al danno di quest'ultimo converrebbe in ogni caso che i redditi sequestrati fossero poi aggiudicati al petente nel senso proposto dall'onorevole deputato Turati, qualora però la Camera si accosti alla proposta da esso fatta.

CEMPENE. Farò solo un'osservazione, la quale troncherà, credo, la discussione sopra quest'ultimo punto.

Si parla qui oggi dalla Camera di trovar modo di applicare alla specie del sacerdote Gigli il disposto dell'articolo sul Consiglio di Stato.

Faccio riflettere alla Camera che quest'articolo è attualmente inapplicabile, e ciò per due ragioni. Prima di tutto perchè il fatto del sacerdote Gigli è anteriore all'epoca in cui si pensò ad estendere questa disposizione alla Toscana. In secondo luogo perchè neppur oggi in Toscana non abbiamo quest'articolo come legge, giacchè la sua estensione a quella provincia è stata, è vero, approvata dalla Camera dei deputati, ma non fu tal legge nemmeno presentata al Senato. Quindi penserei che la Camera dovesse cercare e trovare il modo migliore di esser utile al sacerdote Gigli, che ha sofferto per compiere il proprio dovere verso lo Stato, ma abbandonasse un mezzo che non è legalmente applicabile.

TECCHIO. Domando la parola.

TRESIDENTE. Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.
TECCHIO. Io certamente non m'oppongo a che si provvegga pel sacerdote Gigli, anzi lo desidero.

Non parmi però che nella tesi generale sussista l'obbiezione sollevata dall'onorevole Cempini. La legge che abbiamo votata pochi giorni or sono è una legge di giurisdizione e di ordine pubblico; la quale di conseguenza anche pei principii del nostro Codice civile potrebbe, tostochè sia adottata dal Senato e pubblicata regolarmente, indurre effetto retroattivo.

E quand'anche ella non possa agire nel caso del sacerdote Gigli, sarà sempre bene di aver richiamata l'attenzione della Camera, del ministro e del Consiglio di Stato sull'applicazione da farsi dell'articolo 21; perchè, quando una volta gli arcivescovi ed i vescovi sappiano che per codeste sospensioni a divinis possono essere chiamati a rendere ragione al Consiglio di Stato, e possono soffrire il sequestro sulle loro temporalità, certamente le sospensioni a divinis si vedranno di molto diminuite.

TOSCANELLI. Sarei di parere che converrebbe molto rivolgersi meno ai preti affinchè cantassero i *Te Deum*; ma una volta che esiste la legge che si riferisce alla festa dello Statuto, mercè la quale i preti sono obbligati a celebrare, debbono essere ancora garantiti, qualora i superiori ecclesiastici si valgano del loro potere onde infligger loro delle pene come quella che ha subito il sacerdote pisano.

In questo stato di cose, mi rivolgo al ministro di grazia e giustizia, affinchè, verificandosi simili casi, provveda onde i sacerdoti che conciliano i loro doveri ecclesiastici coi civili siano sufficientemente garantiti.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti le conclusioni proposte dagli onorevoli Ara, Tecchio...

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ALFRENT. Io domando che siano distinte le due proposte.

PRESIDENTE. Sono tre.

ALFIERI. Intendo parlare di quelle dei deputati Ara e Tecchio. Domando che siano distinte, perchè quella massima colla quale si vorrebbero regalare al Ministero dell'istruzione pubblica tutti i preti che venissero sospesi, non mi pare molto opportuna; quindi proporrei che si votassero separatamente le due proposte.

PRESIDENTE. La divisione è di diritto.

OYTANA. Occorre uno schiarimento.

L'onorevole Tecchio ha domandato che la petizione fosse anche trasmessa al ministro dell'interno, probabilmente credendo che per farne poi la trasmessione al Consiglio di Stato sia necessaria l'opera di detto ministro. Ora, siccome si sarebbe chiesto che la petizione venisse pure mandata al guardasigilli, io ritengo che ciò possa essere bastante, perchè è pur desso quello che fa la comunicazione al Consiglio di Stato, e per conseguenza credo che con detto invio al guardasigilli l'effetto sarebbe lo stesso. Quindi mi pare che ora la questione debba essere posta solamente, se si debba trasmettere al guardasigilli, od anche al ministro dell'istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Il deputato Tecchio insiste nella sua proposta non ostante queste osservazioni?

TECCHIO. Si mandi pure al signor ministro di grazia e giustizia, purchè sia inteso che l'invio ha luogo anche per gli effetti dell'art. 21 della legge organica sul Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Allora porrò prima ai voti le conclusioni della Commissione, quindi l'altra proposta che riguarda l'invio della petizione al ministro dell'istruzione pubblica.

Prima però darò la parola al deputato Ara.

ARA. Io credo che l'onorevole deputato Alfieri non ha compreso la mia proposta, perchè ha usato espressioni, che certamente, se l'avesse compresa, non avrebbe adoperate.

Egli teme che io, colla mia proposta, volessi regalare i preti sospesi a divinis al ministro dell'istruzione pubblica.

I preti io non li regalo a nessuno; per conseguenza io credo che non ha interpretato bene la mia proposta.

Io ho voluto dire, e lo dico francamente, che il Governo si occupi direttamente di quelle persone le quali si compromettono sostenendo la causa italiana come la sosteniamo noi.

Nel fare la mia proposta ho creduto di dare al Governo un mezzo di poter rimediare gli effetti delle decisioni di coloro che usano del loro diritto, diritto che dicono ecclesiastico, per tenersi soggette le persone le quali debbono essere indipendenti.

Io desidero che la mia proposta sia intesa nel suo vero senso, e non messa in ridicolo, come ha fatto l'onorevole deputato Alfieri, senza averne diritto.

PRESIDENTE. Comunque sia, la divisione è di diritto, ed essendo chiesta, non si può rifiutare.